



N.11	DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE ex art. 2 DPR 247/2004	DATA 05/02/2024
Oggetto: CANCELLAZIONE D'UFFICIO DAL REGISTRO IMPRESE DI IMPRESE INDIVIDUALI NON OPERATIVE EX ART. 2 DPR 247/2004		

IL CONSERVATORE

VISTO l'articolo 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, relativo all'istituzione del Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, nonché il D.P.R. 7 dicembre 1995, numero 581, recante il relativo regolamento di attuazione;

VISTO il D.Lgs.vo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;

VISTO lo Statuto camerale, adottato dal Consiglio con delibera n. 14 del 19 ottobre 2015 ed aggiornato con le modifiche approvate con deliberazioni del Consiglio n. 9 del 24/7/2018 e n. 14 del 24/10/2018;

VISTO il Regolamento sull'organizzazione dei Servizi adottato dalla Giunta camerale con delibera d'urgenza con i poteri del Consiglio n. 139 del 15/09/2023 e ratificato dal Consiglio camerale con delibera n. 21 del 31/10/2023;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO l'art. 40 del D.L. 76/2020 convertito in L. 11 settembre 2020 n.120 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";

VISTO l'art. 2 del Regolamento, che disciplina la cancellazione delle imprese individuali, nei confronti delle quali l'ufficio abbia rilevato una delle seguenti circostanze:

- a) il decesso dell'imprenditore;
- b) l'irreperibilità dell'imprenditore;
- c) il mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
- d) la perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata;

VISTA la circolare del Ministero Sviluppo Economico (già Ministero Attività Produttive) n. 3583/C del 14.06.2005 che indica, quali indicatori sintomatici del mancato compimento di atti di gestione (di cui al punto 'c') l'accertamento di circostanze quali il mancato pagamento del diritto annuale negli ultimi tre anni, l'assenza/chiusura negli ultimi tre anni della partita IVA e la mancata iscrizione nel Registro delle Imprese di domande inerenti l'impresa;

RICHIAMATA la determinazione del Conservatore del registro delle imprese n. 10 del 25/02/2022, con la quale sono stati definiti i criteri direttivi per la gestione delle procedure di cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese e di attribuzione d'ufficio del domicilio digitale, nonché le modalità di comunicazione

alle imprese interessate dell'avvio del procedimento, e/o di qualsiasi altro atto di natura infra procedimentale, ivi compreso il provvedimento finale;

VISTE le posizioni delle imprese individuali:

	DENOMINAZIONE	REA	C.F.	CIRCOSTANZA
1	DE LUCA FRANCESCO	VE 365146	DLCFNC58B23D701W	LETT. A)
2	DE GRANDI ANNA	RO 70871	MANCANTE	LETT. B)
3	MATTIUZ LENIS	VE-293528	MTTLNS73E05F770Q	LETT. C)
4	EKHATOR SUCCESS LUCKY	VE-403856	KHTSCS89M25Z335R	LETT. C)

PRESO ATTO che per la posizione DE LUCA FRANCESCO risulta da segnalazione da parte dell'Anagrafica Flussi dell'Inps che lo stesso è deceduto in data 04/06/2020, giusta verifica con agenzia delle entrate;

PRESO ATTO che per la posizione DE GRANDI ANNA il codice fiscale risulta mancante, inoltre, da verifica presso l'anagrafe del Comune di Rosolina in quanto risultante da visura come località di nascita, la stessa risulta soggetto "sconosciuto all'anagrafe e non risulta registrato negli atti di nascita del 1926";

PRESO ATTO che per la posizione MATTIUZ LENIS era già stato dato avvio al procedimento di cancellazione d'ufficio dell'impresa, con Determina del Conservatore R.I. n. 19 del 07/03/2023, a seguito di irreperibilità verificata presso il Comune di Annone Veneto prot. 30219 del 21/09/2022. Successivamente, a seguito di variazione della partita iva presso l'Agenzia delle Entrate, non comunicata anche al Registro Imprese, si è provveduto a richiedere la regolarizzazione della posizione al Registro Imprese e nuovo avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio, con comunicazione prot. 23413 del 12/05/2023 all'indirizzo dichiarato all'Agenzia stessa con decorrenza 10/1/2023, racc. AR 13337446474-6, restituita al "mittente per compiuta giacenza";

PRESO ATTO che per la posizione EKHATOR SUCCESS LUCKY a seguito di variazione della partita iva presso l'Agenzia delle Entrate, non comunicata anche al Registro Imprese, si è provveduto a richiedere la regolarizzazione della posizione al Registro Imprese con contestuale avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio, con comunicazione prot. 27733 del 06/07/2023 al domicilio digitale SUCCESS1989@PEC.IT, che risulta regolarmente consegnata;

PRESO ATTO che, trascorsi i termini concessi le imprese n. 2 e n. 3 non hanno provveduto a depositare eventuali memorie finalizzate al mantenimento dell'iscrizione e che non vi è stata alcuna richiesta di sospensione del procedimento;

TENUTO CONTO che nel caso di decesso dell'imprenditore la sopra richiamata determinazione prevede che *nel caso di posizioni di cui alla lettera a) dell'art. 2, comma 1 del D.P.R. 247/2004 (decesso del titolare), si proceda con la diretta adozione del provvedimento del Conservatore con immediata iscrizione della cancellazione, previa acquisizione del certificato anagrafico di decesso;*

RITENUTO di non poter applicare per tutte le posizioni quanto previsto dall'art. 40 D.L. 76/2020 commi 6 e 7 che prevedono la comunicazione agli interessati di ogni determinazione del conservatore del registro delle imprese entro otto giorni dalla sua adozione, con possibilità di ricorrere entro quindici giorni dalla comunicazione, al giudice del registro delle imprese;

DETERMINA

1. la cancellazione d'ufficio delle seguenti imprese individuali ai sensi dell'art. 2 del DPR 247/2004 per le motivazioni sopra riportate:

DENOMINAZIONE	REA	CIRCOSTANZA
DE LUCA FRANCESCO	VE 365146	LETT. A)
DE GRANDI ANNA	RO 70871	LETT. B)
MATTIUZ LENIS	VE-293528	LETT. C)
EKHATOR SUCCESS LUCKY	VE-403856	LETT. C)

2. di notificare il presente provvedimento alle imprese n. 3 e 4, entro otto giorni dalla sua adozione, informando che lo stesso potrà essere impugnato con ricorso al Giudice del Registro delle imprese, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, ai sensi dell'art. 40, commi 6 e 7, della Legge 11/9/2020, n. 120, con ricorso da notificare anche a codesta Amministrazione;
3. che la presente determina sia pubblicata per quindici (15) giorni consecutivi, nell'albo camerale informatico e nella sezione Documenti della pagina "Conoscere il Registro Imprese/REA/Albo Artigiani/Cancellazioni d'ufficio";
4. di inoltrare, dopo l'annotazione della cancellazione, la determina all'Ufficio Diritto Annuale per gli ulteriori adempimenti;
5. di procedere, nelle more dell'implementazione delle procedure automatizzate attraverso Comunicazione Unica d'ufficio di cui al comma 8 dell'art. 40 del DL 76/2020, a trasmettere a mezzo PEC agli enti coinvolti (Agenzia Entrate, INPS, INAIL) l'elenco delle imprese cancellate dal Registro Imprese per quanto di rispettiva competenza.

Approvato da
dott.ssa Federica Tonus
Responsabile Servizio Registro
Imprese: nuovi servizi RI,
albi e ruoli

IL CONSERVATORE R.I.
dott. Giacomo de' Stefani
Firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005